



COMUNE DI MONTEFANO
Provincia di Macerata

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA', PRESTAZIONI E SERVIZI A FAVORE DI MINORI, ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE NONCHE' ATTIVITÀ DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE NEL COMUNE DI MONTEFANO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG: 8786665955

CPV: 85320000-8

INDICE

Premessa

Art. 1 - Stazione appaltante

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Art. 3 – Destinatari dei servizi

Art. 4 - Durata e ammontare del servizio

Art. 5 - Anticipo dell'esecuzione del servizio

Art. 6 - Caratteristiche e disciplina del servizio

Art. 7 – Importo dell'Appalto e Revisione dei prezzi

Art. 8 – Obblighi a carico della Ditta Aggiudicataria

Art. 9 – Organizzazione aziendale – Personale impiegato

Art. 10 – Codice di comportamento e divieti

Art. 11 – Assegnazione del personale e garanzia operatore unico

Art. 12 – Clausola sociale

Art. 13 – Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto

Art. 14 – Referente dei servizi e coordinamento

Art. 15 – Coordinamento, Vigilanza e controlli

Art. 16 – Responsabilità e Danni

Art. 17 – Corrispettivi, condizioni e modalità di pagamento

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 19 – Subappalto – Cessione del contratto

Art. 20 – Controllo del servizio e penalità

Art. 21 – Risoluzione e Recesso

Art. 22 - Cauzioni

Art. 23 – Stipula del contratto – Spese e oneri contrattuali

Art. 24 - Patto di integrità

Art. 25 – Tutela dei dati personali

Art. 26 – Controversie
Art. 27 – Domicilio
Art. 28 – Requisiti di partecipazione e procedura di aggiudicazione
Art. 29 – Accettazione espressa di clausole contrattuali
Art. 30 – Norma finale e di rinvio

PREMESSA

La presente procedura viene svolta nell'interesse del Comune di Montefano, quale Stazione Appaltante del presente appalto, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. (di seguito Codice), finalizzato allo svolgimento di "Attività, prestazioni e servizi a favore di minori e famiglie nonché attività di servizio sociale professionale e segretariato sociale" entro i limiti delle condizioni fissate negli atti di gara.

In esito alla conclusione dell'Accordo Quadro saranno aggiudicati appalti specifici con conseguente sottoscrizione di contratti attuativi, operazione che avverrà mediante trattativa diretta sul Mepa.

Art. 1 STAZIONE APPALTANTE

Comune di Montefano, con sede in Corso Carradori 26, 62010 Montefano (MC), Tel 0733.852930, Fax 0733.851227, Sito internet <https://www.comune.montefano.mc.it>, PEC comune@pec.comune.montefano.mc.it.

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'Accordo Quadro riguarda l'affidamento di "Attività, prestazioni e servizi a favore di minori e famiglie nonché attività di servizio sociale professionale e segretariato sociale" residenti nel Comune di Montefano, al fine di favorire il superamento della condizione di disagio.

L'Accordo Quadro ha quindi la finalità di regolamentare gli appalti specifici che verranno assegnati all'aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo.

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, l'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario sulla base delle quali procederà a stipulare specifici appalti e contratti attuativi relativi ad interventi connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate.

In particolare saranno oggetto dei singoli contratti attuativi i seguenti servizi, individuati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Servizio di assistenza educativa scolastica (riferimento normativo art. 14 L.R. 18/1996) rivolta agli alunni disabili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado residenti nel Comune di Montefano;
- Servizio di assistenza educativa domiciliare (riferimento normativo art. 12 L. R. 18/1996), rivolta agli alunni disabili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado residenti nel Comune di Montefano;
- Servizio di assistenza educativa domiciliare rivolta ai minori che vivono in famiglie che si trovino in situazioni multiproblematiche, in cui sia presente disagio psichico, ai minori le cui famiglie, anche monogenitoriali, si trovino in difficoltà temporanea e necessitano di sostegno alla funzione educativa, indicati dal Tribunale dei Minori, residenti nel Comune di Montefano;
- Servizio sociale professionale e segretariato sociale da svolgere presso il Comune di Montefano;
- Tutti gli altri servizi di natura socio educativa assistenziale che si renderanno necessari.

I servizi oggetto di appalto sono compresi tra quelli indicati nel Tariffario Regionale dei criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali - Allegato "A" della DGR 941 del 20/07/2020, al netto dell'indennità di turno, non prevista per il presente appalto.

I servizi ed interventi andranno espletati nei modi e nei termini stabiliti dai singoli contratti attuativi stipulati con l'unico operatore economico individuato in esito all'accordo quadro.

Art. 3

DESTINATARI DEI SERVIZI

Sono destinatari dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro tutti i soggetti residenti nel Comune di Montefano che rientrano nelle categorie di cui all'art. 1, come di seguito specificate:

- i minori disabili, secondo quanto accertato ai sensi della L. 104/92 ed ai sensi della vigente normativa regionale;
- i minori che vivono in famiglie che si trovino in situazioni multiproblematiche, in cui sia presente disagio psichico, i minori le cui famiglie, anche monogenitoriali, si trovino in difficoltà temporanea e necessitano di sostegno alla funzione educativa, indicati dal Tribunale dei Minori;
- tutti i soggetti, famiglie, minori, anziani, interessate dai vari servizi, che versano in condizioni, anche temporanee, di fragilità sociale, lavorative, formative, di inclusione sociale, siano essi minori, adulti, anziani o nuclei familiari.

Ammissioni, dimissioni, rinunce, ai servizi, nonché svolgimento e modalità saranno disciplinati nei singoli contratti attuativi.

Art. 4

DURATA E AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'Accordo Quadro ha una durata di 4 anni. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può aggiudicare il singolo appalto specifico.

L'Accordo Quadro può risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento del Plafond, somma economica stabilita come quantitativo massimo del medesimo Accordo.

A tal proposito, qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, il quantitativo relativo ad un Contratto attuativo di una Stazione appaltante raggiunga il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), il Comune di Montefano considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non si potranno sottoscrivere ulteriori Contratti attuativi.

Il valore stimato per l'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo presunto degli appalti specifici che presumibilmente verranno aggiudicati nei 48 mesi in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è quello indicato nella documentazione di gara.

La Stazione Appaltante non si impegna a garantire un numero minimo di operazioni da eseguire, né un importo minimo da corrispondere.

Si precisa che il valore presunto dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno della Stazione Appaltante nell'arco temporale della durata del medesimo, calcolato sulla base delle esigenze e dei finanziamenti dei servizi e delle attività, attuali e futuri, oggetto del presente Accordo Quadro, e deve pertanto intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l'aggiudicatario motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna.

Il costo orario del personale si intende onnicomprensivo.

Il corrispettivo è liquidato sulla base delle prestazioni effettivamente rese in base a quanto stabilito nel presente Capitolato e in fase di affidamento di ogni singolo appalto specifico.

Qualora, per motivate cause imprevedute ed imprevedibili, una delle parti si trovi in condizione di interrompere anticipatamente il rapporto, il recesso dovrà essere comunicato alla controparte a mezzo PEC almeno tre mesi prima della data di cessazione del rapporto.

Art. 5

ANTICIPO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a seguito dell'adozione dell'atto relativo alla conferma dell'aggiudicazione, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto; in tal caso, l'aggiudicatario sarà tenuto a dare esecuzione del contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente Capitolato e dalla propria offerta.

Art. 6

CARATTERISTICHE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio prevede l'erogazione di attività e prestazioni rivolti sia al destinatario che al proprio contesto di riferimento, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Servizio sociale comunale.

Le attività e prestazioni avranno l'obiettivo di intervenire come supporto alla sfera personale, sociale, relazionale ed emotiva, che consente alla persona di ricevere, nel proprio ambiente di vita e non solo, l'aiuto di cui necessita, in forme flessibili e adatte alle esigenze personali e familiari.

L'Ente si riserva la facoltà di adeguare le diverse parti del presente capitolato ed i successivi contratti attuativi al fine di conformarli alle disposizioni di legge o direttive regionali emanate durante la vigenza contrattuale.

Poiché l'appalto è correlato al numero ed alla tipologia assistenziale dei fruitori di qualunque tipo di assistenza prevista dal presente appalto (numero e tipologia suscettibili di variazioni anche significative nel corso dell'appalto), le ore di prestazione potranno variare, anche sensibilmente, in aumento o in diminuzione, senza che da parte della ditta aggiudicataria possa essere sollevata alcuna eccezione o riserva.

In tal caso l'Impresa è tenuta all'esecuzione dei servizi alle medesime condizioni previste nella documentazione di gara di cui al presente Accordo Quadro, ivi comprese le condizioni economiche.

La Ditta aggiudicataria ha quindi l'obbligo di eseguire tutte le variazioni quantitative ritenute opportune dall'Amministrazione Comunale e da questa richieste, allo stesso prezzo al quale è stato aggiudicato l'appalto.

Si precisa altresì che, nell'ambito della programmazione annuale ed in relazione alle attività, l'Ufficio competente potrà richiedere una diversa articolazione del personale e dei tempi, funzioni e attività aggiuntive e/o accessorie, in riferimento ai bisogni e alle necessità che potranno emergere in corso d'opera. Pertanto, per il regolare espletamento del servizio oggetto d'appalto, il progetto sarà definito per l'inizio dell'intervento da attuarsi. Durante il corso dell'anno sarà possibile variare il numero dei soggetti inseriti o modificare la tipologia dell'intervento.

La pianificazione delle attività sarà effettuata dall'Ufficio Servizi Sociali in collaborazione con il responsabile dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter affidare, mediante procedura negoziata, all'appaltatore servizi complementari a quelli oggetto del presente capitolato.

Pertanto le attività e prestazioni richieste con il presente appalto sono finalizzate a:

- favorire l'inserimento sociale della persona e, ove possibile, anche del suo nucleo familiare, dando sostegno informativo ed esperienziale al fine della partecipazione attiva nelle reti comunitarie e sociali; in tal senso alla Ditta potrà essere richiesto di programmare, organizzare e gestire spazi e attività di aggregazione e socializzazione;

- supportare le persone con difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiana attraverso specifiche professionalità in funzione delle sue necessità siano sia all'interno del proprio contesto di vita che al di fuori di esso (Scuola, Associazioni, ecc....);
- collaborare nel pensare e creare servizi che siano di conciliazione dei tempi familiari;
- migliorare la qualità della vita delle persone;
- collaborare, nell'ottica del lavoro di rete, a promuovere nella comunità le opportunità su servizi e progetti esistenti;
- promuovere incontri di formazione/aggiornamento e confronto tra professionisti e istituzioni, su tematiche sociali;
- contribuire a creare, ristabilire e/o promuovere, il mantenimento e il consolidamento delle relazioni e reti familiari e sociali creando occasioni di socializzazione e aggregazione anche al di fuori di esso. La risorsa domiciliare permette così di effettuare anche un lavoro di orientamento, mediando e accompagnando la persona nella sua presa di contatto con l'ambiente esterno, permettendogli di individuare altri interlocutori quando la risorsa del professionista non ci sarà più. Le attività, le modalità organizzative, la metodologia del Servizio, il raccordo e i rapporti con la Stazione Appaltante e gli Enti Istituzionali eventualmente coinvolti, sono disciplinati oltre che dal presente Capitolato, anche dal Progetto che la Ditta aggiudicataria presenterà in sede di gara e si impegnerà a rispettare.

L'aggiudicatario dovrà inoltre:

- rendersi disponibile a modificare la programmazione e l'organizzazione delle attività progettuali qualora la Stazione Appaltante lo ritenesse necessario ed indispensabile per il buon andamento delle attività, prestazioni e servizi e il raggiungimento degli obiettivi;
- organizzare l'esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo i Professionisti necessari e l'organizzazione tecnica, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

L'Impresa ha inoltre l'obbligo di:

- garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia e la qualità delle prestazioni;
- verificare gli aspetti tecnico - operativi degli operatori;
- effettuare il coordinamento tecnico-amministrativo degli educatori ed il collegamento con gli Uffici Comunali;
- organizzare Corsi di aggiornamento e di formazione a suo completo carico in applicazione delle disposizioni contrattuali;
- partecipare agli incontri di verifica con il Comune per la buona riuscita dell'appalto, incontri che avverranno con cadenza indicata dal Servizio sociale;
- fornire, a richiesta dell'Ente, tutte le informazioni sul regolare svolgimento del servizio;
- attivare, a richiesta dell'Ente, controlli a campione sul regolare svolgimento del servizio.

Non sono consentite varianti rispetto al progetto presentato dalla stazione appaltante.

Art. 7

IMPORTO DELL'APPALTO E REVISIONE PREZZI

Per la quantificazione del costo orario economico convenzionale del servizio da acquisire, è stato assunto come riferimento il Tariffario Regionale dei Criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi, da parte degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale, di cui alla DGR n. 941 del 20/07/2020, al netto dell'indennità di turno, non prevista per il presente appalto.

Il corrispettivo derivante dall'offerta di aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, senza che l'aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

L'aggiudicatario sarà obbligato ad espletare i servizi oggetto di appalto in funzione delle effettive esigenze di assistenza che si dovessero rendere necessarie nel corso della durata del contratto. Si precisa che i contratti attuativi che saranno sottoscritti sono da intendersi "a misura" e, pertanto, il corrispettivo spettante all'aggiudicatario sarà calcolato e liquidato in funzione del numero di ore effettivamente svolte.

Art. 8

OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il servizio deve essere svolto dall'aggiudicatario esclusivamente a suo rischio mediante autonoma organizzazione d'impresa.

L'aggiudicatario assicura le prestazioni con proprio personale regolarmente assunto, avente i requisiti richiesti, si obbliga altresì alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e assistenziale dei propri dipendenti o, nel caso di Cooperative, anche dei propri soci addetti al servizio e della Legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

L'aggiudicatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine ad adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori e/o liberi professionisti, dal momento che i propri dipendenti non conseguono alcun rapporto di dipendenza con l'Amministrazione Comunale di Montefano.

L'aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si impegna ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente e, se ditta/cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla Legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

Gli obblighi di cui al periodo precedente vincolano l'aggiudicatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del Servizio, la Stazione Appaltante può richiedere all'aggiudicatario ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti che la Stazione Appaltante si riserva di effettuare in ordine all'adempimento, da parte dell'aggiudicatario, di obblighi fiscali e contributivi relativi alle risorse umane impegnate nell'esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente alla regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. D.U.R.C.), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità.

L'aggiudicatario, a proprio carico, dovrà dotare il personale del corredo eventualmente necessario e più idoneo all'espletamento del servizio e ogni altro materiale necessario allo svolgimento dei servizi, ivi compreso il materiale di consumo.

L'appaltatore aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed a provvedere all'adeguata istruzione e formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È fatto obbligo dell'appaltatore il rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n.81/2008. A tal proposito l'appaltatore, al momento della stipula del contratto, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro di cui al precitato D. Lgs. n.81/2008.

Per i propri dipendenti la ditta solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi, previdenziali, oneri antinfortunistici ed in genere da tutti gli

obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato né potrà essere posto a carico dello stesso alcun diritto di rivalsa o indennizzo.

L'impresa è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia; si obbliga altresì ad esonerare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante lo svolgimento del servizio.

L'Impresa sarà l'unica responsabile degli eventuali danni che comunque dovessero derivare al personale od essere provocati a terzi nell'espletamento del Servizio e dovrà contrarre idonee assicurazioni antinfortunistica e di responsabilità civile, in modo da garantire, agli assistenti ed agli assistiti, ogni copertura contro qualsiasi rischio derivante dalla attività e dal rapporto di servizio.

Art. 9

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE – PERSONALE IMPIEGATO

L'Impresa dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in appalto con proprio personale capace e fisicamente idoneo alle mansioni richieste, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati al suo impiego.

Il personale persegue nel proprio lavoro l'obiettivo di promuovere e sostenere il benessere dei beneficiari dei servizi avendo presente l'unitarietà dei loro percorsi di vita, collaborando al benessere delle persone in una dimensione di trasversalità, operando secondo il metodo del lavoro di gruppo in stretta collaborazione con le famiglie, segue i percorsi di formazione e cura la documentazione del proprio lavoro.

Gli operatori dovranno mantenere un contegno corretto e rispettoso nei riguardi degli utenti, delle famiglie e degli altri operatori.

Il Comune ha facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quegli operatori che arrechino disservizio e che non abbiano tenuto una condotta irreprensibile.

L'aggiudicatario s'impegna ad eseguire le prestazioni di cui al presente Accordo quadro nel rigoroso rispetto di quanto previsto, garantendo un'organizzazione aziendale caratterizzata da:

- a) strutture operative adeguate alle esigenze dei servizi forniti e idonei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- b) personale professionalmente qualificato, idoneo a garantire la migliore realizzazione dei servizi.

Tutto il personale deve:

- possedere capacità fisiche e professionali ed idoneità sanitaria (certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente e libretto sanitario), per il migliore espletamento dei servizi nel rispetto delle competenze stabilite dalla normativa vigente;
- mantenere un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti degli utenti, dei loro familiari e dell'istituzione scolastica ed essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza;
- oltre alle prestazioni rivolte direttamente all'utenza, dovrà partecipare agli interventi di programmazione e verifica dell'attività in collaborazione con i diversi soggetti interessati (famiglie, ente locale, Ambito sociale, ASUR, istituzioni scolastiche e organizzazioni di volontariato);
- osservare tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio.

L'Ente segnalerà per iscritto inadempienze e/o disservizi arrecati dagli operatori all'Impresa, la quale attiverà le procedure previste dal CCNL per l'eventuale erogazione di provvedimenti disciplinari.

Entro 10 giorni dalla stipula del contratto, comunque prima dell'inizio del servizio e dei singoli contratti attuativi, l'aggiudicatario dovrà inviare all'Ufficio servizi sociali, l'elenco del personale utilizzato ed operante nei diversi servizi, sia come titolare che in sostituzione, comprensivo dei dati anagrafici e specificandone qualifiche professionali e inquadramento contrattuale. Ogni variazione a

detto elenco dovrà essere comunicata entro 10 giorni all'Amministrazione Comunale, nel rispetto comunque delle qualifiche iniziali.

L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente nonché di quello che dovesse risultare inadatto allo svolgimento del servizio stesso a seguito di specifica segnalazione del Responsabile del servizio. In caso di assenza, dovrà essere avvertito il Responsabile comunale. In caso di assenza dell'utente senza preavviso, verrà riconosciuto esclusivamente il corrispettivo di 1 ora (una ora) di prestazione.

L'appaltatore aggiudicatario dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità del servizio. Non saranno tollerati turn-over di personale superiore a 2/5 delle forze presenti in servizio: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla rescissione del contratto con l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

La limitazione dei fenomeni di turnover, in particolare se non motivata, viene prevista allo scopo di non compromettere la continuità dei rapporti instaurati con i destinatari delle attività e garantire la non interruzione degli stessi. La sostituzione del personale potrà avvenire esclusivamente per giustificati motivi da comunicarsi alla Stazione Appaltante contestualmente al nominativo e curriculum del sostituto. A questo proposito l'aggiudicatario, previo benestare della Stazione Appaltante, dovrà sostituire il personale assente entro le 48 ore, indicando per iscritto, la data di decorrenza dell'assenza, le generalità del sostituto e la decorrenza della sostituzione. Qualora la Stazione Appaltante verifichi che i motivi addotti non possano giustificare l'assenza diffiderà l'aggiudicatario e applicherà le sanzioni di cui al presente Capitolato e in casi estremi si riserva di revocare il contratto;

Il personale dell'appaltatore aggiudicatario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti; la medesima ditta dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai soggetti che fruiscono delle prestazioni oggetto dei servizi.

Il personale dovrà svolgere annualmente un monte ore di aggiornamento e formazione, partecipando a corsi organizzati dalla ditta medesima o da terzi senza alcun onere per l'Amministrazione.

L'affidatario si obbliga a rispettare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone i relativi oneri.

In riferimento alla regolarità retributiva, l'affidatario dovrà trasmettere, su richiesta dell'Amministrazione, le copie fotostatiche delle buste paga del personale impiegato nel servizio e ogni idonea documentazione atta a dimostrare la regolarità retributiva.

Qualora risulti che l'aggiudicatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui sopra, il Comune potrà operare una sospensione cautelativa del corrispettivo, fino al 20% dell'importo contrattuale, fino all'avvenuta regolarizzazione. Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti, la ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcuna somma per interessi o per qualsiasi altro titolo. Il Comune non potrà, in alcun modo, essere coinvolto in controversie di qualsiasi natura che dovessero sorgere tra l'aggiudicatario e i propri dipendenti.

Il personale che a qualsiasi titolo presterà la sua attività nell'ambito dell'organizzazione del soggetto incaricato non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune.

L'aggiudicatario s'impegna inoltre:

a) al trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs n. 101/2018 in materia di privacy ed ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016;

b) a trasmettere al Responsabile del Servizio una relazione annuale concernente l'andamento tecnico della gestione dei servizi con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse.

Sarà cura del responsabile dell'ufficio Servizi Sociali del Comune fornire alla ditta appaltatrice tutta la documentazione relativa all'utenza e necessaria all'espletamento del servizio (elenco nominativo

degli utenti, dati anagrafici, piani individualizzati, monte ore settimanali ed eventuale altra documentazione). Tale elenco sarà aggiornato dal Comune periodicamente in base ai bisogni ed alle effettive esigenze.

Gli operatori dell'Impresa, fermo restando il rispetto delle competenze indicate in precedenza e l'obbligo di mantenere un contegno irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori, necessario per il regolare funzionamento delle attività affidate in appalto, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Ente, salvo il rispetto degli indirizzi generali e dei piani di lavoro così come assegnati dal Funzionario dei Servizi sociali al Responsabile preposto dall'Impresa.

L'Impresa ha l'obbligo di far sì che tutto il proprio personale:

- rispetti le norme di buona gestione vigenti nell'Ente per il contenimento dei costi;
- instauri i rapporti con gli utenti nel pieno rispetto della massima correttezza, della dignità e dell'integrità della persona;
- rispetti gli indirizzi dell'Ente, quali programmi/istruzioni operative di attività, procedure e protocolli di servizio;
- partecipi alle riunioni operative di programmazione e verifica;
- rispetti gli orari di servizio predefiniti, sia in fase di pianificazione periodica che modificati per esigenze di servizio.

L'Impresa deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente appaltante rimane totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualunque natura nei confronti dell'Ente.

Spetta altresì alla ditta aggiudicataria:

- garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi;
- garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono del servizio;
- organizzare incontri di verifica dei vari servizi con il Comune e l'Istituzione scolastica.

La Ditta dovrà inoltre:

- adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinché le eventuali rotazioni che si rendessero necessarie non creino disservizi all'utenza;
- adottare tutti gli opportuni provvedimenti per assicurare tempestivamente le sostituzioni del personale, fornendo le necessarie e pronte indicazioni e comunicazioni per tutte le variazioni che dovessero verificarsi. Le sostituzioni dovranno comunque essere garantite entro 6 ore dall'evento;
- comunicare il piano delle ferie, con relative sostituzioni, entro il 31 marzo di ogni anno, o comunque entro i termini previsti dal contratto di lavoro dell'Impresa;
- garantire l'affiancamento di nuovi assunti in sostituzione, per far fronte ad eventuali assenze o dimissioni dei titolari (per garantire omogeneità e continuità nelle prestazioni erogate), senza onere alcuno a carico dell'Ente. Detto affiancamento dovrà avere una durata di almeno 4 giorni lavorativi quale tirocinio formativo.

L'Impresa dovrà garantire comunque il funzionamento dei servizi essenziali come indicato nel C.C.N.L. e con le modalità di cui alla L. 146/1990, in caso di astensione dal lavoro per sciopero.

Ogni rapporto formale tra la ditta e l'Amministrazione Comunale dovrà avvenire in forma scritta ed in lingua italiana.

Art. 10 CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16/04/2013 vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Codice".

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, con la sottoscrizione del contratto l'affidatario attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune di Montefano.

Art. 11

ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E GARANZIA OPERATORE UNICO

L'Impresa dovrà assegnare il proprio personale rispettando i seguenti criteri:

- formazione professionale secondo quanto previsto dal Regolamento regionale 24 ottobre 2006 n. 3 e laddove previsti dai criteri regionali applicativi della L.R. 18/1996.

- garanzia del principio della continuità educativa e di assistenza da parte del medesimo educatore/operatore presso l'utente; in base a tale criterio, qualora, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale servizio di assistenza domiciliare sia prestato in favore di un soggetto diversamente abile che usufruisca anche del servizio di assistenza scolastica, l'aggiudicatario dovrà garantire, per quanto possibile, che le prestazioni vengano effettuate dallo stesso operatore al fine di assicurare la continuità assistenziale.

Le proposte di modifica del principio della continuità educativa del personale (salvo che si tratti di sostituzioni degli operatori per motivi di malattia) devono essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo all'Ente il quale, sentito il parere dell'operatore di riferimento dell'UM e della famiglia, valuterà e concorderà con l'Impresa l'opportunità tecnica della proposta di cambiamento.

L'Educatore/operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all'educatore/operatore subentrante ragguagliandolo e dovrà assicurare un periodo di compresenza per almeno tre ore, con oneri a carico dell'Impresa.

Nel caso in cui si verifichi l'assenza per malattia di un operatore, l'Impresa ha l'obbligo di garantire la sostituzione entro e non oltre le 12 ore successive e di avvertire il Servizio.

Art. 12

CLAUSOLA SOCIALE

Fermo restando gli obblighi derivanti dal CCNL, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità del servizio, impegnandosi specificatamente ad assorbire ed utilizzare nell'espletamento dei servizi, senza applicazione del periodo di prova, il personale in servizio con la precedente gestione della ditta uscente ai medesimi servizi ai quali erano adibiti, al fine di garantire una continuità educativa e assistenziale e continuità del servizio in generale, fatti salvi i casi in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze, riconoscendo al medesimo personale i diritti maturati e maturandi, nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite da ciascun operatore nei servizi ad esso assegnati. Quanto sopra compatibilmente con l'organizzazione dell'operatore subentrante e con le esigenze tecniche, organizzative e di manodopera previste. L'Impresa assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci/lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dalla ditta cessante.

Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia una cooperativa sociale, questi sarà tenuto comunque nei confronti del personale già addetto al servizio, qualora vi sia passaggio di gestione, al rispetto delle clausole sociali previste dal CCNL delle cooperative sociali, dando per superato il periodo di prova e con applicazione delle condizioni, sia normative che economiche, di migliore favore se presenti.

In caso di inottemperanza accertata dall'Ente o ad esso segnalata dall'Ispettore del Lavoro, si procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture, destinando le somme così accantonate a

garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'Impresa aggiudicataria, per le sospensioni di cui sopra, non può opporre eccezioni all'Ente, né ha titolo al risarcimento danni.

Al fine di garantire la necessaria continuità educativa e il normale svolgimento del servizio, a tutela degli utenti e degli operatori coinvolti, in occasione della cessazione del rapporto contrattuale dei servizi di cui al presente capitolato, la ditta uscente comunicherà tempestivamente alla ditta aggiudicataria, almeno 15 giorni prima della scadenza dell'appalto, l'elenco del personale occupato presso i servizi oggetto dello stesso con indicazione dell'orario e del luogo di lavoro assegnato a ciascun operatore; in caso di inadempienza da parte della ditta cessante, il Comune, onde evitare ritardi o problemi nell'esecuzione del servizio, sentite le istanze aziendali delle OO.SS. maggiormente rappresentative, provvederà a fornire gli elenchi in questione alla ditta aggiudicataria con le indicazioni sopra dettagliate.

Al termine del contratto ed in caso di aggiudicazione ad altro soggetto, qualora si verifichi una sostituzione del personale addetto superiore al 50%, per consentire la necessaria ed imprescindibile continuità delle prestazioni, l'attuale Impresa affidataria dei servizi è obbligata ad affiancare per un congruo termine di giorni lavorativi, comunque non inferiore a 7, il personale della nuova Impresa subentrante con proprio personale, regolando con la stessa gli oneri derivanti e sollevando da ogni onere l'Ente.

La clausola sociale di cui al presente articolo dovrà essere applicata con riferimento tanto all'Accordo quadro che ai singoli contratti attuativi.

Art. 13

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente individua nel Responsabile dei Servizi sociali il referente amministrativo nei rapporti con l'Impresa, nonché il referente per gli aspetti tecnico progettuali,

Tale soggetto ingloba i ruoli di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 216 del DM 49/2018.

Il responsabile del procedimento, nonché direttore dell'esecuzione, svolge le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DE) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante. Il direttore assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicataria, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tale fine, il direttore dell'esecuzione del servizio svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla vigente normativa, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. La stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affidare una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione, e dovrà comunicarne il nominativo all'aggiudicataria.

Art. 14

REFERENTE DEI SERVIZI E COORDINAMENTO

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il coordinamento tecnico organizzativo degli operatori e del servizio. A tal fine s'impegna ad indicare e comunicare per iscritto, subito dopo l'aggiudicazione, il

nominativo di un referente, con relativo recapito, interlocutore unico con il Comune per tutti gli aspetti gestionali, ed organizzativi, tenuto a svolgere le seguenti funzioni:

- fornire al Comune l'elenco completo del personale operante per ciascun servizio e ogni variazione a detto elenco che dovesse verificarsi nel corso dell'anno;
- organizzazione relativa all'assegnazione dei casi, alla gestione delle sostituzioni, alle riunioni di programmazione e alle eventuali richieste del personale;
- raccordo operativo tra le attività di programmazione e gli interventi specifici sui singoli casi;
- verifica di efficacia ed efficienza del personale impiegato;
- garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza delle prestazioni;
- assicurare capacità di indirizzo per quanto concerne le modalità di attuazione delle prestazioni;
- assunzione diretta delle responsabilità gestionali dei servizi;
- referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- garante della privacy ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n° 101/2018, D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, dei dati personali e sensibili forniti dalle famiglie, dalle scuole, dai servizi e dall'Amministrazione Comunale e dell'utilizzo degli stessi per le finalità istituzionali dei servizi;
- registrazione giornaliera delle presenze degli operatori in maniera analitica per ogni singolo utente.
- produrre relazioni periodiche circa l'andamento delle prestazioni.

Egli avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento dei servizi e dovrà garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico. Il Referente risponderà inoltre di eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dall'Ufficio competente.

Il Referente della Ditta di cui al presente capitolato avrà cura di mantenere i rapporti con il Servizio sociale dell'Ente. Al Referente competerà la conduzione di incombenze ed adempimenti relativi alla gestione del personale della Ditta appaltatrice nonché la cura dei rapporti con l'Ente, come previsti dal presente capitolato.

Il Referente potrà proporre variazioni e proposte migliorative del servizio.

Il Referente del servizio non viene considerato nella determinazione dell'importo dell'appalto, in quanto l'attività ad esso deputata è necessaria al corretto svolgimento dei servizi.

Il referente si impegna altresì a:

- trasmettere con periodicità trimestrale, a cura del referente, una dettagliata relazione, concernente l'andamento della gestione delle attività, prestazioni e servizi con indicazione dei risultati conseguiti e delle criticità emerse e con la rendicontazione statistica del numero di persone che hanno avuto in carico al Servizio nel periodo di riferimento; la relazione dovrà essere allegata alla prima fattura utile successiva al trimestre pena la sospensione della liquidazione;
- curare e depositare presso la propria sede operativa (osservando tutte le precauzioni a tutela della privacy) tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa ai Servizi aggiudicati. Tale documentazione potrà essere visionata dalla Stazione Appaltante in qualsiasi momento questa lo riterrà opportuno. Tutta la documentazione con i fascicoli personali dei cittadini in carico dovrà essere inventariata e consegnata al Responsabile Unico del Procedimento a conclusione del Servizio.

Tutta la documentazione, se richiesta, dovrà essere messa a disposizione della Stazione Appaltante.

Art. 15 COORDINAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLI

Spetta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune la pianificazione delle attività dei vari servizi a cui la ditta aggiudicataria deve attenersi per assicurare un'organizzazione efficiente ed una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio e alle norme contrattuali.

Il Comune può disporre in ogni momento, senza preavviso alcuno, controlli diretti ad accertare l'esatto adempimento da parte della ditta aggiudicataria di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.

La vigilanza ordinaria nell'espletamento dei servizi, oggetto del presente capitolato, appartiene all'Ufficio Servizi Sociali.

Per tutti i servizi di assistenza in appalto, la ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di modalità di registrazione delle prestazioni giornaliere. Le schede suddette, saranno trasmesse al Comune a corredo delle fatture mensili e dell'elenco del personale in servizio. Nel caso in cui il Comune dovesse rilevare l'inidoneità o gravi inadempienze del personale impiegato, si provvederà ad inoltrare apposita e motivata segnalazione alla ditta aggiudicataria. Il responsabile del procedimento, effettuati gli accertamenti di rito, ingiungerà alla ditta aggiudicataria di procedere alla immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, entro 5 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione di una penale nei termini e le modalità previste dall'articolo 14 del presente capitolato. Il ritardo nella sostituzione del personale non idoneo superiore al 20° giorno dalla richiesta è motivo di risoluzione del contratto di appalto.

La ditta aggiudicataria dovrà organizzare la propria attività sulla base di una programmazione periodica e di specifici piani di lavoro individuali, coerenti con le finalità connesse all'attività stessa. Tali modalità devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso la ditta e disponibile per le verifiche da parte del responsabile dell'Amministrazione.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a redigere e trasmettere periodicamente, secondo una tempistica da concordare tra le parti, apposita relazione concernente l'andamento tecnico della gestione dei servizi, con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse.

Art. 16 RESPONSABILITA' E DANNI

La responsabilità della gestione del servizio è a carico dell'aggiudicatario che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario esonera la Stazione Appaltante da qualunque pretesa che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Comune è quindi esonerato da ogni responsabilità per danni a persone o cose e infortuni relativi al personale della ditta aggiudicataria o a terzi, derivanti dall'esecuzione del servizio.

Nessun onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'aggiudicatario risponde dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare dall'espletamento del servizio fatto dalla ditta medesima o dai suoi dipendenti/operatori, sollevando il Comune da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.

Ugualmente l'Amministrazione comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per disservizi nei confronti dell'utenza e comunque per qualsiasi causa connessa agli obblighi derivanti dal servizio affidato.

L'appaltatore si obbliga, prima della stipula del contratto, entro il termine fissato dall'Amministrazione, a stipulare ed a fornirne copia all'Ente, con spese a suo totale carico, idonea e congrua polizza assicurativa per gli infortuni ed i rischi connessi allo svolgimento dell'attività a tutela dei propri dipendenti, degli utenti, dei terzi e delle cose di terzi.

La polizza assicurativa dovrà avere una validità non inferiore alla durata dell'affidamento e dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- a) RCT massimale unico non inferiore a Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro;
- b) RCO massimale unico non inferiore a Euro 2.500.000,00, per ogni sinistro;

Per ogni sinistro dovrà essere previsto il limite di € 1.000.000,00 per persona danneggiata. La polizza dovrà prevedere tutte le principali estensioni di garanzia. In polizza dovrà essere inoltre prevista la qualifica di terzo al Comune committente.

Dette polizze devono prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti della Stazione Appaltante, con particolare riferimento alla copertura dei rischi anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi in deroga a quanto previsto dall'art. 1902 c.c. e di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c. L'aggiudicatario terrà inoltre indenne la Stazione Appaltante ed il destinatario da ogni sanzione pecuniaria irrogata dagli organi ispettivi o da altri espressamente autorizzati derivanti da errori di qualsiasi natura, all'aggiudicatario stesso.

Art. 17

CORRISPETTIVI, CONDIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo d'appalto (compenso orario pattuito), comprensivo di tutti gli oneri riflessi, costi gestionali, ancorché derivanti dall'obbligo di uso e dotazione di presidi igienico-sanitari e di protezione individuale, in attuazione di linee guida nazionali e regionali vigenti, sarà dovuto per ogni ora di servizio effettivamente prestata.

Il corrispettivo suddetto è comprensivo di tutte le spese necessarie per l'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare il ribasso unico percentuale offerto in gara sul costo orario del personale.

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per l'espletamento del servizio, così come determinato in sede di aggiudicazione e dovuto per le prestazioni effettivamente svolte e rendicontate, s'intende comprensivo di tutte le spese, oneri e obblighi previsti nel presente Capitolato e negli altri atti di gara.

Nessun compenso aggiuntivo verrà corrisposto per il servizio effettuato in favore di minori domiciliati presso altri Comuni.

Il corrispettivo sarà pagato in rate mensili, sulla base delle prestazioni effettuate, dietro presentazione di fattura elettronica posticipata, entro gg. 60 dal ricevimento, previa verifica dei prospetti orari del personale da presentarsi a cura dell'Impresa; è prevista la verifica della regolarità contributiva.

Le fatture, emesse con cadenza mensile e comprensive di IVA se dovuta, dovranno essere predisposte in base alle ore effettivamente rese nel mese di riferimento dagli operatori, in favore degli utenti fruitori del servizio.

Nella fattura dovrà essere precisato il relativo numero di ore espletate nel periodo di riferimento per ciascun servizio reso.

Alla fattura dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- elenco del personale in servizio nel mese, distinto per tipologia di servizio, delle ore prestate, del soggetto assistito, nonché dei registri di presenze sottoscritti dai singoli operatori;
- le schede mensili di registrazione riferite ai singoli utenti riepilogative delle ore di servizio effettuato, vistate per regolarità o dagli utenti o dai Dirigenti Scolastici competenti o dai loro fiduciari (secondo il servizio a cui si riferiscono) e dall'operatore del servizio;

L'emissione del mandato di pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Sono a carico dell'aggiudicatario le relative commissioni bancarie.

A seguito dell'entrata in vigore dal 31 marzo 2015 dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica (art. 25 della legge n.89/2014) per gli enti locali, le fatture potranno essere emesse unicamente in formato elettronico con l'indicazione del Codice Univoco Ufficio e del Codice Identificativo Gara assegnato all'appalto.

Alla fatturazione del servizio saranno applicate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti previste dall'articolo 1, comma 619, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano le qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dai fornitori.

Ai sensi del D.M. 23/01/2015, in applicazione del sistema dello Split payment, sulle fatture emesse la ditta aggiudicataria dovrà indicare: "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972". Ai fini della fatturazione elettronica i riferimenti sono i seguenti:

- Denominazione Ente: Comune di Montefano;
- Codice Univoco ufficio: UFCNS5
- Nome Ufficio: Settore I Area Amministrativa;
- Codice fiscale: 00137890430;

Nella fattura inviata, redatta secondo le normative vigenti, dovranno inoltre essere indicate tutte le voci relative ai servizi prestati, la Determina con la quale verrà impegnata la spesa, il CIG inerente l'Accordo Quadro ed il CIG derivato inerente il singolo contratto attuativo.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

In conformità a quanto previsto dall'art.3 c.1 della Legge 136/2010, i pagamenti saranno effettuati mediante uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, previa acquisizione da parte del Servizio Servizi Sociali della documentazione attestante la regolare effettuazione a favore dei dipendenti della Ditta dei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali (DURC), nonché previa trattenuta dello 0,50% nel rispetto di quanto disposto all'art. 30, comma 5/bis del D. Lgs. 50/2016.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore la stessa verrà respinta con gli strumenti messi a disposizione dal Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica (SDI) e il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante, a seguito della verifica di cui al precedente periodo, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva, la stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

L'Amministrazione Comunale si riserva quindi la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano:

- contestazioni circa l'importo addebitato;
- venisse riscontrata un'irregolarità contributiva del DURC.

In tali casi l'appaltatore non potrà pretendere interessi o risarcimenti di sorta.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (R.T.I. o A.T.I.), la Stazione Appaltante procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Amministrazione, di interrompere le prestazioni previste.

Art. 18

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere ed assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss. mm. ii.. Ai sensi dell'art 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina il mancato pagamento e, in caso di violazione, la risoluzione del contratto.

Art. 19 **SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., come integrato dal D. L. 77/2021.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta la percentuale del servizio, non superiore al 30% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 c. 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.. In mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una micro-impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario;
- c) su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.

È fatto divieto all'Impresa di:

- Cedere, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Ente, salvo maggiori danni subiti. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato come subentrante nel contratto in essere con l'Ente. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dall'Ente, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando in tal modo l'Impresa obbligata alla completa esecuzione dell'appalto.

Fatte salve quindi le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106 c. 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione.

- Cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal contratto se non vi aderisca formalmente l'Ente. Le cessioni dei crediti a cui abbia aderito formalmente l'Ente devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo al contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché anticipare i pagamenti all'aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 20 **CONTROLLO DEL SERVIZIO E PENALITÀ**

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle norme di legge e regolamento che attengono al tipo di attività, alle istruzioni che vengono impartite dal Comune; in tal senso sarà responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento del servizio oggetto del presente appalto.

Qualora si verificano inadempienze, ritardi o difformità nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nelle ulteriori definizioni esplicitate in sede contrattuale, nonché di contratti attuativi il responsabile del procedimento, nonché responsabile dell'esecuzione, invia comunicazione, per posta elettronica certificata, con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni presentate non fossero ritenute accoglibili o sufficienti per mancanza di presentazione di elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, così come in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, sarà imposta una penale.

Per le inadempienze, l'ammontare della sanzione sarà commisurato alla gravità dell'infrazione e all'entità del danno, da un minimo di € 50,00 per ogni inadempienza lieve ad un massimo di € 4.000,00 per ogni inadempienza grave.

In caso di infrazioni gravi reiterate, la seconda infrazione costituirà clausola risolutiva espressa.

In tal caso si procederà all'applicazione della penalità con provvedimento motivato del Responsabile del procedimento e l'importo sarà detratto dai compensi spettanti o dalla garanzia fideiussoria.

L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'impresa, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto che il disservizio provocasse sull'utenza del medesimo e sull'organizzazione complessiva):

- esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto e/o che non possiede i requisiti stabiliti negli atti di gara
- manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
- mancata fornitura delle prestazioni convenute;
- la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;
- ritardo nell'effettuazione di adempimenti richiesti e prescritti;
- presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio;
- la violazione degli orari concordati e dell'organizzazione del servizio stabilita con l'Amministrazione comunale;
- l'impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite;
- negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per gli utenti loro affidati;
- mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio;
- esecuzione del servizio non continuativo;
- utilizzo di operatori, anche supplenti non in possesso delle qualifiche richieste o di accertata incapacità ed idoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'amministrazione;
- il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;

- la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione;
- la mancata sostituzione, a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione comunale, degli operatori che dimostrino di non svolgere il proprio servizio in conformità alle indicazioni contenute nella programmazione;
- la mancata sostituzione immediata, chiesta dall'Amministrazione comunale, di operatori dell'Impresa aggiudicataria che durante l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, abbiano tenuto comportamenti negligenti, imprudenti e di grave imperizia nella vigilanza degli utenti loro affidati tali da compromettere la loro incolumità.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze ed inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa all'aggiudicatario, a carico del quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

L'ammontare delle penali è addebitato mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento relativo, ovvero sulla cauzione.

L'applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di procedere all'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato o di parte di essi, d'ufficio ed a tutto carico della ditta aggiudicataria, quando questa, per il rifiuto di dare esecuzione ad ordine, per negligenza o per inosservanza dalle condizioni ed obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione delle operazioni o le conducesse in maniera imperfetta.

Continue inadempienze e/o ritardi nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali porteranno all'applicazione dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (Risoluzione).

Art. 21 RISOLUZIONE E RECESSO

Risoluzione

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa e danni e senza alcun genere di indennità e compenso per l'impresa:

- cessione del contratto da parte del fornitore del servizio;
- frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio da parte del fornitore del servizio;
- interruzione dei servizi senza giusta causa;
- violazioni dei diritti degli utenti o adozione di pratiche lesive della libertà e della dignità personale degli utenti da parte del personale impiegato;
- mancato adempimento degli obblighi di applicazione ai propri operatori del contratto di lavoro della categoria e di stipula della polizza assicurativa di copertura dei rischi;
- mancato reintegro della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e/o dell'atto di messa in mora, da parte dell'Amministrazione;
- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione in caso di rinnovo o proroga del contratto;

- ritardo nella sostituzione del personale non idoneo superiore al 20° giorno dalla richiesta è motivo di risoluzione del contratto di appalto;
- inosservanza dei divieti e delle prescrizioni in tema di subappalto del servizio e/o cessione del contratto;
- in caso di cessazione dell'attività, declaratoria di fallimento e/o soggezione dell'appaltatore a procedura, comunque denominata, di concordato preventivo, amministrazione controllata, scioglimento, liquidazione coatta, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- per reiterate e ripetute inadempienze degli obblighi contrattuali, delle norme del presente capitolato, delle disposizioni di legge e dei regolamenti; A tale riguardo sarà considerato grave inadempimento la mancata rimozione, da parte della ditta, delle irregolarità già contestate dall'Amministrazione con la formale comunicazione e la reiezione delle giustificazioni all'uopo fornite dalla ditta;
- ritardi continuati ed ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi mensili agli operatori;
- abbandono o sospensione del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
- l'impresa si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- cancellazione dal Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., o dal Registro Professionale o Commerciale dello Stato di residenza (salva l'applicazione, al predetto caso di perdita dell'iscrizione nell'apposito registro professionale, delle disposizioni in tema di fallimento);
- ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario non dia sicuro affidamento nella conduzione del servizio;
- ogni altro fatto o motivo che sia previsto nel presente Capitolato e nell'art. 108 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. come causa di risoluzione.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- inosservanza reiterata di disposizione di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e mancata stipula della polizza assicurativa;
- inosservanza di quanto disposto dall'art.105 del D. Lgs. 50/2016;
- ritardo nella sostituzione del personale inadempiente o non idoneo superiore al 15° giorno dalla segnalazione
- recidiva inadempienza e comunque dopo due contestazioni di addebito in un biennio.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo ed esaustivo

Nelle ipotesi di risoluzione la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva.

Si conviene come unica formalità preliminare della risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti con le modalità di cui al precedente articolo. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'impresa stessa dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.

Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione all'aggiudicatario a mezzo Raccomandata A/R. o PEC.

La risoluzione contrattuale, esercitata ai sensi, nei termini e nelle modalità individuati dall'articolo 108 del D Lgs. 50/2016, è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite. Tuttavia l'Ente potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, anche mediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere.

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali della quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva di:

- affidare il servizio ai concorrenti seguenti in graduatoria;
- indire nuova procedura di gara.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di servizio di pubblica utilità.

L'affidatario dichiara di conoscere e accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano, in ogni caso, inadempimenti gravi: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

Recesso

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e dell'art.109 del codice dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno.

L'esercizio del recesso viene esercitato nei termini e modalità individuati dall'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016.

Resta inteso che in caso di recesso dal contratto, l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di servizio di pubblica utilità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 06/07/2012 n 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni nella L 07/08/2012 n 135, l'Ente Affidante, nel caso che abbia validamente stipulato il contratto per l'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto stesso, previa formale comunicazione all'Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel

caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n° 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta a una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n° 488.

L'Impresa non potrà recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile. Qualora la Ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'Ente si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale definitivo, oltre ad esigere gli eventuali maggiori danni riscontrati. Sarà inoltre addebitata alla Ditta, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altra ditta.

Art. 22 CAUZIONI

Garanzie per la partecipazione alla procedura di gara

Ai sensi di quanto contenuto nell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, per le procedure negoziate sottosoglia, indette entro il 31/12/2021, la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la Stazione appaltante indica nell'avviso di indizione di gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

Per ciò che concerne la presente procedura, non ricorrendo particolari esigenze, non si richiede la garanzia di cui all'art. 93 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.

Garanzie di esecuzione del contratto

La Ditta affidataria è tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità definite dall'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia, ai sensi del comma 4 art. 103 D. Lgs. 50/2016, dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile.
2. la rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile;
3. operatività della garanzia entro un termine massimo di 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, nonché nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte

dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria.

La garanzia richiesta, vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, potrà essere ridotta in relazione alle certificazioni possedute dalle imprese secondo quanto previsto dall'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/16.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 23

STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto ed i singoli contratti attuativi saranno stipulati nella forma prevista nella piattaforma MEPA.

In considerazione della particolare tipologia di utenza e della conseguente rilevanza del servizio oggetto di affidamento, la cui mancata esecuzione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, nelle more della stipula del contratto sarà possibile procedere all'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto, alla sua registrazione e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico della ditta affidataria senza possibilità alcuna di rivalsa nei riguardi del committente.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L' I.V.A. si intende a carico dell'amministrazione comunale. In base a quanto disposto dalla Legge di stabilità 2015, verrà applicato lo split payment, ossia il versamento da parte degli enti pubblici dell'IVA direttamente all'erario e il pagamento al fornitore del solo corrispettivo (imponibile) della prestazione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, anche le spese eventuali per la pubblicazione dell'avviso di bando e di esito sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani andranno rimborsate al Comune Committente dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta L'importo eventuale per tali pubblicazioni verrà comunicato alla ditta aggiudicataria una volta espletate le procedure di gara.

Art. 24

PATTO DI INTEGRITA'

All'atto della partecipazione alla gara, l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere una specifica dichiarazione denominata "Patto d'integrità", che dovrà essere contenuto nella Busta A – Documentazione amministrativa, quale strumento idoneo a sancire il comune impegno tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici partecipanti alla procedura al fine di assicurare la legalità, la trasparenza e la correttezza sia nel corso di essa che in sede di esecuzione del contratto, garantendo la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

Art. 25

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati, così come i dati inerenti i soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente capitolato, individuati come "Dati personali" si svolgerà ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE

679/2016 per le finalità connesse alla procedura di affidamento del servizio e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dal decreto stesso.

I dati acquisiti dall'Aggiudicataria non potranno essere riprodotti ad uso dell'Aggiudicataria stessa né resi noti in alcuna forma o modalità. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente appalto.

Art. 26 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o dalla esecuzione del presente capitolato e/o del contratto di appalto sarà competente il Foro di Macerata, con rinuncia di qualsiasi altro.

Ferma restando la competenza del Foro di Macerata come sopra specificato, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, potranno essere risolte ai sensi degli artt. 205 e ss. del codice dei contratti pubblici.

Art. 27 DOMICILIO

A tutti gli effetti del contratto che verrà sottoscritto, l'aggiudicatario elegge domicilio fiscale e recapito amministrativo presso il Comune di Montefano, con indicazione di recapito operativo e referente abilitato a prendere decisioni immediate rispetto allo svolgimento dello stesso.

Art. 28 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto ha per oggetto servizi di cui all'allegato IX del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50, per cui l'aggiudicazione è disciplinata dal D. Lgs. 18/4/2016, n. 50, Capo II - Appalti nei Servizi Sociali – art. 142 e dagli altri articoli del citato decreto e norme espressamente richiamate dal presente capitolato speciale d'appalto, nonché dal disciplinare di gara.

La procedura di aggiudicazione prescelta è quella della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. 76/2020 e 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e il criterio di selezione della migliore offerta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016) prendendo in considerazione gli elementi e sub-elementi indicati nel disciplinare di gara.

Per ciò che concerne i requisiti di partecipazione alla procedura di gara e la procedura di aggiudicazione, con individuazione dei punteggi, si rimanda agli altri atti di gara.

Art. 29 ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Agli effetti di cui all'articolo 1341, 2° comma del Codice Civile, la Ditta aggiudicataria dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 30 NORMA FINALE E RINVIO

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nel contratto che sarà stipulato e nei singoli contratti attuativi; per quanto non espressamente previsto negli atti di gara si rinvia a quanto espressamente previsto dal Codice Civile e dalla normativa

vigente in materia, con particolare riferimento alla L.R. 24/2001, nonché alla D.G.R. 941/2020 ed ai relativi contratti collettivi di settore.

L'aggiudicatario sarà tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Il contratto che sarà stipulato prenderà in considerazione quanto previsto nel presente capitolato, come integrato con l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario.